

PROGETTO DI COSTRUZIONE E DI MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO

RELAZIONE TECNICA GENERALE - CORSI D'ACQUA e INTERFERENZE -

- DATI AMMINISTRATIVI -

Ditta proponente: *ENEL ROTELLO 1 S.R.L.*

Sede: Vico Teatro 33, 71121 Foggia

Progettista: Romanciuc Arch. Andrea

Contatto per notifiche: studio-romanciuc@pec.it

Contatto telefonico: 331.8880993

- LOCALIZZAZIONE -

Comune di Rotello, Provincia di Campobasso, Regione Molise

Località "Contrada Cantalupo o anche Fontedonico"

Coordinate Geografiche: 41.756303°, 15.072583°

Estremi catastali:

- Foglio 19 Part. 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 22
- Foglio 30 Part. 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 41, 46, 47, 57
- Foglio 43 Part. 8, 13, 14, 19, 51
- Foglio 45 Part. 93, 95, 152, 151
- Foglio 46 Part. 12, 19, 20, 22, 23, 65, 66, 77, 79, 83, 84, 90, 96, 97, 98, 99, 111, 102, 103, 106, 114, 109, 115, 121, 124, 131, 151, 155, 177, 182, 183, 184, 201, 209, 215, 217, 218, 222

- DATI IMPIANTO -

Potenza impianto fotovoltaico: 60 MWp

Numero di tracker: 4807

Distanza interasse trasversale tracker (direzione est-ovest): 9,5 mt

Numero pannelli fotovoltaici: 134596 da 435 Wp cad.

Codice A.U. – P.A.U.R.: RelazioneInterferenze_0_01

Documento: RELAZIONE_01

INDICE

PREMESSE	3
1. Analisi del territorio in questione	4
2. Normativa di settore	5
3. Ulteriore approfondimento.....	6
4. Normativa applicata al progetto.....	7

PREMESSE

Trattasi della costruzione e della messa in esercizio di un impianto solare **“Agrivoltaico”** da realizzare nel Comune di Rotello (CB), collocato in modo sopraelevato al terreno di cui trattasi, utilizzando, come struttura di sostegno, dei tracker metallici opportunamente dimensionati.

I moduli solari fotovoltaici saranno posti su queste strutture metalliche, il tutto risulterà, dunque, distante rispetto al piano di campagna di circa 2,20 metri.




Figura 1 – ortofoto area

Il progetto, nel suo insieme e nella sua complessità, include anche altri interventi per i quali verranno chieste le specifiche autorizzazioni ove e se necessarie:

- **Opere di rimboschimento e di rivegetazione**
- **Opere di mitigazione paesaggistica**
- **Opere di regimazione delle acque meteoriche in eccesso**

1. Analisi del territorio in questione

Lateralmente alle aree destinate all'Agrivoltaico, quelle sia per il fotovoltaico che per le aree a verde (intese quali rimboschimento, rivegetazione, mitigazione, reimpianto di uliveti), vi sono dei tracciati/canali che potrebbero indurre in errore.

Di questi riteniamo che solo quello a Nord-Ovest sembrerebbe essere interessato sia dal vincolo Alluvioni (40 mt) che da quello Paesaggistico (100 mt), quindi per un BUFFER 100 mt, arretramento rinveniente dal PEAR della Regione Molise.

Guardando i canali interni, invece, si nota che:

- sono privi di acqua
- sono dei tagli superficiali dovute a fattori occasionali (piogge)
- non sono parte di un sistema fluviale più ampio e più vasto, composto di torrenti, corsi d'acqua, affluenti, ecc
- hanno caratteristiche isolate ed autonome

Da questa prima osservazione empirica si passa alla valutazione cartografica.

Si registra che è stato impossibile rintracciare il nome di questi tracciati interni, e già questo fattore indica la loro dubbia importanza rispetto ad un sistema fluviale più ampio, quindi tutelato per legge.

Ma ancora, la normativa di settore che richiamiamo testualmente qui di seguito ha escluso questi due anonimi tracciati, diciamo canali, da qualunque tipo di vincolo.

Semmai, dai rilievi svolti in campo, dalle informazioni reperite sul territorio, e dall'attenta lettura geomorfologica dei due tracciati, si desume, empiricamente, che trattasi solo di due canali di scolo e di raccolta dell'acqua piovana, quindi due canali di regimazione naturale delle acque meteoriche in eccesso, ed è questo il nostro caso.

Infine, i tratti di cui trattasi, prospicienti l'area di progetto, sono sicuramente esclusi dall'elenco regionale che alleghiamo, sia per il fatto di non aver rintracciato il loro nome, che per il fatto che le zone vincolate sono molto più a valle rispetto al nostro progetto.

2. Normativa di settore

Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici – Art. 142 comma 3 – Stralcio del dispositivo – Classificazione dei Corsi d’acqua –

PREMESSO che il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici prevede che le Regioni possano rivedere la classificazione attuale dei corsi d’acqua escludendo eventualmente alcuni di essi dall’elenco di quelli considerati “pubblici”;

PREMESSO, inoltre, che i Piani Paesistici stabiliscono in un’apposita norma (DGR n° 272/96), una distinzione, in termini di estensione della fascia di rispetto e di possibilità di deroga dalla stessa, tra i corsi di acqua a seconda se essi sfociano direttamente al mare oppure se costituiscono affluenti dei primi oppure ancora se sono tributari di questi ultimi;

CONSIDERATO che la vigente classificazione stabilisce che sono “pubblici” i corsi d’acqua non sempre per il loro intero corso ma a volte solo per tratti e che spesso per indicare i punti iniziali e terminali dei tratti classificati “pubblici” sono utilizzati toponimi o riferimenti geografici ormai scomparsi;

RITENUTA l’opportunità di considerare il corso d’acqua nella sua globalità in quanto esso viene a costituire un unico ecosistema, seppure articolato in unità ambientali quali, solitamente sono il pezzo montano, quello collinare e quello di pianura;

RITENUTO, altresì, che è necessario specificare che i corsi d’acqua ai quali applicare la disposizione dei Piani Paesistici sono solo quelli classificati “pubblici”, per i quali risulta chiara la scansione in categorie; ciò al fine di evitare confusioni e incertezze che potrebbero derivare dalla non sicura attribuzione del particolare corso d’acqua ad una determinata categoria di cui alla DGR n° 272/96;

PRESO ATTO della nota illustrativa redatta dal Servizio Beni Ambientali nella quale viene descritta la valenza paesaggistica dei corsi d’acqua;

VISTE le tabelle contenenti per ciascun comune i diversi corsi d’acqua con le relative categorie di appartenenza definite dalla DGR n° 272/96;

SENTITE la Relazione dell’Assessore ai Beni Ambientali

UNANIME DELIBERA

- di confermare il vigente elenco dei corsi d’acqua classificati “pubblici” che vanno intesi inclusi per l’intero loro percorso;
- di fornire quale indirizzo ai sensi dell’art.7 comma 2, ai Comuni la specificazione che il riferimento per la suddivisione in categorie dei corsi d’acqua disposti dai Piani Paesistici (DGR n° 272/96) è l’elenco dei corsi d’acqua classificati pubblici e che pertanto sono esclusi dall’applicazione della disposizione in parola i corsi d’acqua che non appartengono a tale elenco;
- di stabilire che vengano pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, insieme al testo della Delibera anche le relazioni e le tabelle allegate.

**PROVINCIA DI CAMPOBASSO
COMUNE DI ROTELLO**

n.	NOME FIUMI	FOCE	LIMITI	BACINO	SEQUENZA
1	Torrente Tona e Vallone Porcino	Fortore	Dallo sbocco a km 2,500 a monte della rotabile Bonefiro - Rotello	Fortore	B
2	Torrente Saccione	Adriatico	Dalla foce alla sua biforcazione sotto M. di Tona	Mare	A
3	Vallone del Cornicione	Saccione	Dallo sbocco a km 1,000 a monte della confluenza in ciascuno dei due rami che scendono da nord e da nord-est di Colle Ruggero	Mare	B
4	Vallone delle Cannuce e Fontedonico	Cornicione	Dallo sbocco fin sotto Colle Scuccola a sud	Mare	C
5	Vallone Cornicione	Cannuce	Dallo sbocco per km 2,500 verso monte	Mare	D
6	Vallone della Terra	Saccione	Dallo sbocco alla confluenza del fosso che scende ad est della R. Ternicola	Mare	B
7	Torrente Sapestra	Saccione	Dallo sbocco al tratturo che lo traversa sotto Colle Mafarino	Mare	B

LEGENDA: A = Fiume; B = Affluente di "A"; C = Affluente di "B"; D = Affluente di "C"

3 . Ulteriore approfondimento

Art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio:

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
 - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua **iscritti negli elenchi REGIONALI** previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

- j) i vulcani;
- k) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), **non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:**

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157


4. Normativa applicata al progetto

La Regione Molise nel suo **Piano di Gestione delle Alluvioni** (Autorità del Bacino - PAI) ha classificato il **Torrente Cigno** come privo di criticità, torrente che l'ambisce il Comune di Larino.

Ciò che vale per il Torrente Cigno vale ancor più per il Torrente Saccione e il Torrente Tona, lontanissimi dall'odierna area di progetto, ma rientranti nell'agro del Comune di Rotello.

Si tenga anche conto che tali torrenti non rientrano nel **Piano di Scarico di Isondazione** della Diga Liscione.

L'unico punto in cui l'area di impianto sembrerebbe intercettare, marginalmente, un Buffer di rispetto è come appresso descritto.



Ad eccezione di questa unica interferenza che, come da **PEAR della Regione Molise**, sembrerebbe ipotizzare un Buffer di 100 mt, non vi sono altre interferenze ambientali e paesaggistiche.

Nel dubbio e nell'incertezza noi abbiamo comunque collocato i Tracker in questo lembo di area Nord-Ovest, per il fatto che riteniamo un sistema Eco-compatibile ed Eco-sostenibile, salvo diverso parere.

Per il resto del progetto, in base agli studi effettuati, la distanza da considerare per qualunque tipo di opera e di costruzione è la seguente:

- **10 mt. di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 96, lett. f), del R.D. 25.07.1904 n. 523**

Foggia, 31/07/2021

Il tecnico

